



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 303 DEL 14/08/2024

OGGETTO: CONVALIDA DI SGOMBERO E CHIUSURA CON DIVIETO DI ACCESSO ALL'ABITAZIONE DI VIA DEL LAGACCIO CIV. 13 INT. 5 SCALA 1 CAUSA CONTROSOFFITTO IN CANNICCIO PERICOLANTE.

Il Sindaco

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 06 agosto 2024, il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità è intervenuto, su richiesta di una squadra di Vigili del Fuoco, a causa di crollo di porzione estesa di intonaco da controsoffitto in canniccio presso l'appartamento indentificato con l'interno 5 di Via del Lagaccio civ. 13;
- in sede di intervento si è appurato che il crollo è stato probabilmente causato da una copiosa perdita di acqua che ha intriso l'intonaco intradossale del locale ingresso/soggiorno dell'appartamento;
- non potendo escludere ulteriori crolli in considerazione che gran parte del controsoffitto era ancora intriso di acqua, concordemente con il capo squadra dei VV.F. si è interdetta l'abitazione contraddistinta dall'interno 5 di Via del Lagaccio civ. 13;

Vista, in particolare la relazione tecnica del sopralluogo svolto in data 06/08/2024, registrata al prot. n. 409218.I del 07/08/2024, dalla quale emerge la necessità di disporre lo sgombero e chiusura dell'appartamento interessato dal crollo;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 409218.I del 07/08/2024, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Documento sottoscritto digitalmente

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero cautelativo è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giuste Nota prot. 408113.U del 07/08/2024;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

l'ordine di chiusura cautelativa, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità degli utilizzatori, con divieto a chiunque di accedere all'appartamento contraddistinto dall'interno 5 scala1 di Via del Lagaccio civico 13.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale;
- alla Direzione Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro - ed al Municipio I Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.